

CONVENZIONE PER IL RINNOVO ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE STORICO-MILITARI

(ACRONIMO CISRSM)

TRA

L'**Università degli Studi di SIENA**, con sede in Via Banchi di Sotto n. 55, Codice Fiscale 8002070524, rappresentata dal Rettore pro-tempore domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Siena, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università di Siena;

E

L'**Università di Bologna Alma Mater Studiorum**, con sede in Via Via Zamboni, 33, 40126 Bologna, Codice Fiscale 80007010376, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Bologna, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università di Bologna";

E

L'**Università della Calabria**, con sede in Via P. Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS), Codice Fiscale 80003950781, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università della Calabria, autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università della Calabria";

E

L'**Università Cattolica del Sacro Cuore**, con sede in Via Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano, Codice Fiscale 02133120150, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università Cattolica del Sacro Cuore";

E

L'**Università degli Studi di Milano La Statale**, con sede in Via Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, Codice Fiscale 80012650158, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Milano La Statale, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università degli Studi di Milano La Statale";

E

L'**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, con sede in Via Università 4, 41121 Modena, Codice Fiscale 00427620364, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia";

E

L'**Università degli Studi di Padova**, con sede in Via 8 Febbraio 2, 35122 Padova, Codice Fiscale 80006480281, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Padova, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università degli Studi di Padova";

E

L'**Università degli Studi di Pavia**, con sede in Via C.so Strada Nuova 65, Pavia, Codice Fiscale 80007270186, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli studi di Pavia, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università degli Studi di Pavia";

E

L'Università di Pisa, con sede in Lungarno Pacinotti 43, 56126 Pisa, Codice Fiscale 80003670504, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università di Pisa, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università di Pisa";

E

L'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Via Ostiense 159, 00154 Roma, Codice Fiscale 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi Roma Tre, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università degli Studi Roma Tre";

E

L'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8, 10124 Torino, Codice Fiscale 80088230018, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università degli Studi di Torino, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università degli Studi di Torino";

E

L'Università della Valle d'Aosta, con sede in Strada Cappuccini 2A, 11100 Aosta, Codice Fiscale 91041130070, rappresentata dal Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto, nel seguito indicata come "Università della Valle d'Aosta";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Istituzione del Centro - Durata e Recesso

1. Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato, con la presente convenzione, il Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari, citato nel seguito come "Centro". Il Centro, già legalmente istituito nel 1986 fra le Università di Torino, Padova e Pisa, ha nel corso degli anni ampliato le Università aderenti.
2. Il Centro avrà durata di sei anni decorrenti dalla data di stipula e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
3. È ammesso il recesso, notificato alle controparti tramite PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 2 - Articolazione del Centro – Sede

1. Aderiscono al Centro:

Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali (*sede amministrativa*)

Università di Bologna Alma Mater Studiorum – Dipartimento di Storia Culture Civiltà

Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Dipartimento di Scienze Politiche

Università degli Studi di Milano La Statale – Dipartimento di Studi Storici

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali

Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Studi Umanistici, sez. di Scienze Storiche e Geografiche "Carlo M. Cipolla"

Università di Pisa – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Scienze Politiche

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Culture, Politica e Società

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Studi storici

Università della Valle d'Aosta – Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

Art. 3 - Obiettivi e finalità del Centro

1. Il Centro si propone di promuovere e svolgere attività di ricerca nel campo della storia militare in tutte le sue componenti fra cui le storia dei rapporti fra società, guerre e forze armate, la storia delle guerre, la storia delle istituzioni militari, la storia delle scienze e delle tecniche militari, la storia della storiografia militare, la storia delle culture di guerra e militari, la sociologia militare e in genere le scienze sociali utili alla comprensione della dimensione militare, più tutti i campi di ricerca utili all'approfondimento della conoscenza della storia militare nazionale ed internazionale.
2. Allo scopo di favorire la circolazione di conoscenze ed esperienze di ricerca e per assolvere a queste proprie finalità statutarie il Centro si riserva la più ampia libertà di promuovere, a favorire, avviare, pubblicare, assegnare, organizzare, intraprendere (tra enti e studiosi italiani e internazionali, militari e civili, universitari e non universitari, al fine di superare ogni forma di separazione fra Paese e Forze armate, tra storia generale e storia militare) le iniziative scientifiche più adatte, fra cui anche
 - la cooperazione scientifica e didattica con altri Dipartimenti dell'Università di Siena e di altre Università, nonché con istituzioni scientifiche italiane o straniere;
 - la promozione di convegni e seminari scientifici, di corsi di formazione e di aggiornamento, o di progetti di ricerca affidati a singoli ricercatori;
 - l'elaborazione di testi scientifici, divulgativi, e di sussidi didattici.
 Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai dipartimenti degli Atenei stipulanti.

Art. 4 - Finanziamento del Centro

1. Al finanziamento del Centro si provvede mediante eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti e l'utilizzazione di fondi specificamente assegnati al Centro o ai docenti che vi partecipano, da parte di Enti pubblici o privati, nonché di quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) (previsti dall'art. 65 del D.P.R. 382/80). In particolare il Centro può disporre dei seguenti fondi:
 - a) eventuali contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate
 - b) assegnazioni per attrezzature scientifiche
 - c) assegnazioni per la ricerca
 - d) contributi di Enti e di privati versati anche a titolo di liberalità
 - e) finanziamenti derivati da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo
 - f) ogni altro contributo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attività del Centro.
2. Resta inteso che il presente accordo non comporterà oneri aggiuntivi a carico degli Atenei stipulanti.

Art. 5 - Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile dei fondi, all'interno del Bilancio Unico di Ateneo Annuale Autorizzatorio, è affidata al responsabile amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro (Dipartimento di scienze storiche e dei beni culturali dell'Università di Siena), che ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Siena, modificato con D.R. n. 351 dell'8 marzo 2013, si configura come centro autonomo di gestione nel cui ambito è collocato il Centro Interuniversitario come centro di costo. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al Centro.
2. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal Centro sono inseriti sul

registro inventariale dell'Università sede amministrativa del Centro medesimo; detti beni saranno assegnati da parte del Direttore del Dipartimento (Consegnatario) al Direttore del Centro (Utente/sub-consegnatario). I beni concessi in uso al Centro dalle Università aderenti saranno riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nel registro dei beni non di proprietà tenuto in amministrazione centrale dai competenti uffici. Resta sottinteso che, per tali beni, dovrà essere sottoscritto un contratto di comodato d'uso. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di aderenti, i beni acquisiti e riportati sul registro inventariale dell'Università degli Studi di Siena rimarranno di proprietà di quest'ultima. È facoltà del Consiglio Direttivo del Centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica, proporre agli organi di governo dell'Università proprietaria dei beni, di deliberare la sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso c/o altro Ateneo convenzionato.

Art. 6 - Adesioni al Centro

1. Fanno parte del Centro i docenti e ricercatori delle Università stipulanti di cui all'Allegato "A" che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 7 - Organi

1. Sono organi necessari del Centro di Ricerca: il Consiglio Direttivo e il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo, di durata triennale, è composto di norma da un rappresentante per ogni ateneo in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le strutture che allo stesso concorrono; svolge funzioni deliberative in ordine alla programmazione e gestione delle attività istituzionali del Centro. In caso di parità durante eventuali votazioni, prevarrà il voto del Presidente. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei medesimi. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli svolge le seguenti funzioni: rappresenta il Centro, nei limiti stabiliti dai regolamenti e dagli atti di indirizzo degli organi di governo dell'Ateneo, presiede e convoca le riunioni del Consiglio, dà attuazione alle deliberazioni del medesimo ed è responsabile del funzionamento del Centro; la gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al responsabile amministrativo del Dipartimento sede del Centro.
4. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente può essere sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui stesso designato.

Art. 8 - Relazione annuale

1. Il Presidente del Centro di ricerca, su delibera del Consiglio Direttivo, attiva forme di rendicontazione annuale scientifica, economica e gestionale delle attività compiute che sono soggette a monitoraggio e a valutazione annuale da parte del Nucleo di Valutazione dell'Università di Siena. Gli esiti di tale monitoraggio e valutazione, unitamente della Relazione Annuale riepilogativa delle attività compiute, dei risultati conseguiti ed al rendiconto economico della gestione, sono trasmessi al Rettore, al Dipartimento sede Amministrativa, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico per gli adempimenti di competenza.
2. Sarà cura inoltre del Presidente del Centro trasmettere tale Relazione ai Rettori delle Università convenzionate.

Art. 9 - Personale e collaboratori del Centro

1. Presso il Centro è possibile usufruire di borse di studio e di contratti di formazione e di addestramento erogati da Enti pubblici o privati, italiani e stranieri, secondo le normative in vigore.

2. Il Centro può cooptare, per attività di studio o di ricerca su argomenti congruenti con le finalità del Centro, studiosi italiani e stranieri, ricercatori ed esperti esterni.
3. Allo svolgimento delle altre attività realizzate presso il Centro può collaborare anche il personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Dipartimenti aderenti, previo consenso degli interessati, d'intesa con i Direttori dei Dipartimenti aderenti, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascun Dipartimento. Il Centro non può disporre di una pianta organica propria.
4. Il Centro può proporre la stipula di contratti di ricerca a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l'indicazione delle risorse a tale fine destinate.

Art. 10 - Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati, le invenzioni, il know-how, gli eventuali dati o informazioni, brevettabili o meno, e ogni altro diritto di proprietà intellettuale raggiunti o realizzati nel corso dell'attività del Centro saranno di titolarità dell'Ateneo che ha prodotto tali risultati, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
2. In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di distinta pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 11 – Disposizioni in materia di sicurezza

1. Ogni Ateneo aderente dà atto, per quanto di competenza, che il proprio personale universitario e i propri collaboratori che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa e si uniformano ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle proprie sedi e nelle sedi ospitanti, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I soggetti impegnati nella presente convenzione sono tenuti ad osservare le disposizioni del regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 Codice Privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto contrattuale, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei aderenti nel corso della durata della presente convenzione è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro medesimo.

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto in questo atto vale quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e da ogni altra disposizione normativa di carattere generale in materia.
2. La presente convenzione è composta da n. 14 articoli, compreso il presente, redatta in unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990. È soggetta all'imposta di bollo alla quale provvederà l'Università di Siena, assolvendola in modo virtuale. La

registrazione è prevista in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 131/1986.

Letta approvata e sottoscritta.

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Siena

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università di Bologna Alma Mater Studiorum

Il RETTORE PRO-TEMPORE - Università della Calabria

Il RETTORE PRO-TEMPORE - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Milano La Statale

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Padova

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Pavia

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Pisa

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi Roma Tre

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università degli Studi di Torino

Il RETTORE PRO-TEMPORE – Università della Valle d'Aosta

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA DIGITALMENTE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/1990 E 21 DEL D.LGS. 82/2005

ALLEGATO "A"**ADESIONI AL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI E RICERCHE STORICO-MILITARI - CISRSM**

1 - UNIVERSITÀ DI SIENA *sede amministrativa*

Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali:

Nicola Labanca - Stefano Moscadelli - Andrea Zagli,

2 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA ALMA MATER STUDIORUM

Dipartimento di Storia Culture Civiltà:

Mirco Dondi

3 - UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali:

Marco Rovinello - Vittorio Hajime Beonio Brocchieri

4 - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Dipartimento di Scienze Politiche;

Gianluca Pastori

5 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO LA STATALE

Dipartimento di Studi Storici:

Paolo Grillo - Stefano Levati

6 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali:

Fabio Degli Esposti

7 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali:

David Burigana – Marco Mondini

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità;

Enrico Francia

8 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

Dipartimento di Studi Umanistici - sez. di Scienze Storiche e Geografiche "Carlo M. Cipolla":

Davide Maffi - Mario Valentino Rizzo

9 - UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere:

Luca Baldissara

10 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Scienze Politiche;

Leopoldo Nuti

11 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Dipartimento di Culture, Politica e Società:

Marco Di Giovanni

Dipartimento di Studi storici:

Paola Bianchi

12 - UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali:
Massimo Zanetti